

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA

Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) valido per l'annualità economica 2011.

A seguito della regolare convocazione da parte del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, in data 9 luglio 2012, presso la residenza municipale del Comune di Povegliano Veronese, si è tenuto l'incontro tra:

- la delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Segretario Comunale Dott. Francesco Corsaro, con funzioni di presidente e dal Dott. Paolo Rossetto, Responsabile settore Affari generali e Finanziari e
- la delegazione trattante di parte sindacale, composta da:
 - Biasi Laura, Bicego Giulietta, Varalta Michela – RSU;
 - Antonio De Pasquale rappresentante territoriale CGIL;
 - Bertaiola Loredano rappresentante territoriale UGL.

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 04 luglio 2012 ad oggetto : "Preso d'atto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2011 ed autorizzazione alla sottoscrizione.", le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivono il contratto decentrato integrativo valido per l'annualità economica 2011.

Articolo 1 - Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Povegliano Veronese, e disciplina le modalità di ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'annualità 2011, in applicazione dell'articolo 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 e dell'articolo 8 del C.C.N.L. dell'11 aprile 2008.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente CCDI rimangono in vigore le norme dei CCDI sottoscritti in precedenza, purchè rispettosi dei limiti posti dal legislatore nel D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in base al quale *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale"*.

Articolo 2 - Risorse decentrate.

Le risorse finanziarie decentrate, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare degli obiettivi

FFCGIL ASS

R

del patto di stabilità interno, sono determinate annualmente dall'Amministrazione e sono costituite da una quota stabile, certa e continua, nonché da una quota eventuale e variabile.

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione Comunale in applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL del 22.01.2004:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 29 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate per l'anno 2011 in Euro 75.083,05, di cui Euro 67.726,97 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed Euro 7.356,08, quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente);

Le risorse finanziarie di cui sopra vengono ripartite e destinate nel rispetto della disciplina degli articoli 33 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004 e della disciplina dell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1999, applicando i seguenti criteri:

- finanziare nelle risorse stabili l'indennità di comparto;
- finanziare nelle risorse stabili le progressioni economiche orizzontali, alle quali è possibile accedere nel rispetto del principio di selettività;
- dare compiuta attuazione ai principi contenuti nella Legge n. 133/2008, nella Legge n. 15/2009, nonché nel D.Lgs. n. 150/2009, mediante una gestione degli istituti contrattuali improntata a criteri di premialità, riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con una remunerazione differenziata e proporzionata all'impegno ed ai risultati individuali e di gruppo;
- rafforzamento dell'attività di valutazione posta in essere, al fine di dare continuità al miglioramento organizzativo ed alla crescita di efficienza ed efficacia dei vari servizi, soprattutto in relazione all'utenza.

Con riferimento alla parte variabile, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica precisa che, a seguito di conteggi effettuati dall'ufficio ragioneria, l'importo relativo al risparmio straordinario (art. 15, comma 1, lett. m) è di Euro 695,92 anziché 1.000,00 e le somme per compensi previsti da specifiche norme di legge o regolamenti (art. 15, comma 1 lett. k) sono di Euro 491,13 (attività di accertamento e controllo I.C.I.) anziché 1.000,00.

Pertanto l'importo individuato nella parte variabile del fondo è quindi di Euro 13.082,71 e il totale complessivo delle risorse passa così ad Euro **74.270,10**.

Articolo 3 - Lavoro straordinario.

Alle risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario si fa fronte in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, applicando la riduzione dettata dal 4° comma. I risparmi derivanti dalla riduzione del 3% sono destinati al finanziamento della parte fissa; le eventuali economie di spesa, sono destinate ad incrementare la disponibilità delle risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.

PPGK

Articolo 4 - Utilizzo delle risorse decentrate.

Le risorse decentrate quantificate, per l'annualità 2011, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, vengono utilizzate come indicato nella seguente tabella:

Art. 33 CCNL 22.01.2004	Indennità di comparto	€ 10.295,90
Art. 17 c. 2 lett. b CCNL 1.4.1999	Incentivazione produttività e miglioramento servizi:	
Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999	- Produttività collettiva, compresa la quota relativa all'incremento dei servizi ex art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	€ 2.046,68
Art. 37 CCNL 22.1.2004	- Progetti e particolari attività finanziate da leggi o regolamenti:	
Art. 15 c.1 lett. k CCNL 1.4.1999	- Attività maggiori accertamenti ICI	€ 491,13
	- Applicazione del D.Lgs. n. 30/2007	€ //
	- Applicazione del D.Lgs. n. 163/2006	€ //
Art. 17 c. 2 lett. b CCNL 1.4.1999	Fondo per le progressioni economiche orizzontali storiche:	€ 48.008,39
Artt. 34 e 35 CCNL 22.01.2004		
Art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1.4.1999	Indennità di rischio	€ 720,00
Art. 17 c. 2 lett. f CCNL 1.4.1999	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità –	
e Art. 36 c. 1 CCNL 22.01.2004	<i>personale cat. D (non incaricato di P.O.)</i>	€ 4.708,00
	<i>personale cat. B e C</i>	€ 8.000,00
	TOTALE	€ 74.270,10

Articolo 5 – Indennità di comparto.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto, secondo la disciplina di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004 (importo 2011 € 10.295,90).

FPCG/CAF

Articolo 6 – Indennità ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. d) e f).

L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell’art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta secondo quanto previsto dall’art. 41 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e del contratto decentrato relativo al 2010.

L’indennità annua per specifiche responsabilità, attribuita ai dipendenti individuati con atti interni dell’Amministrazione e collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, per il 2011 è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Importo
Responsabilità del procedimento ex L. n. 241/1990 - cat. D	€ 1.000,00
Responsabilità del procedimento ex L. n. 241/1990 - cat. C e B	€ 800,00

Articolo 7 – Risorse ex art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL del 1.4.1999.

Tali somme riguardano l’attività di accertamento e controllo dell’ICI (Regolamento sull’Imposta Comunale sugli immobili – art. 19 – deliberazione C.C. n. 45/2007) e gli importi di cui alle tabelle vengono ripartiti ai n. tre dipendenti coinvolti appartenenti al servizio tributi.

Articolo 8 - Produttività e miglioramento dei servizi.

Le risorse destinate all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi sono ripartite in base alla metodologia permanente di valutazione del personale dipendente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19 dicembre 2007.

La ripartizione delle relative risorse avviene in modo tale da consentire una remunerazione di tipo meritocratico, in maniera differenziata e proporzionata all’impegno ed ai risultati di ciascuno.

La valutazione viene effettuata con riferimento alle prestazioni ed ai risultati in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione (bilancio, PEG), tenuto conto anche dei comportamenti organizzativi.

Le risorse da destinare alla produttività vengono ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito nella valutazione. L’Amministrazione Comunale si impegna a completare la procedura di valutazione del personale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Articolo 9 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.

Qualora dovessero sorgere controversie sulla interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta specifica formulata da uno dei sottoscrittori, al fine di definire consensualmente il relativo significato.

FP 02/12 AAF

R

M

for

CB

all

L' eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la vigenza della clausola controversa.

Articolo 10 – Conferma di discipline precedenti.


Per quanto non previsto nel presente accordo ed in attesa della revisione complessiva degli istituti contrattuali, restano confermate, in quanto applicabili, le discipline dei contratti decentrati integrativi già stipulati.

Articolo 11 - Disposizioni finali.





La presente ipotesi di accordo si intende efficace tra le parti solo quando si saranno espletate le procedure di cui all'art. 4 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Le parti si riservano infine di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA


Paolo Rosso

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE


Stefano Di Biase

Gabriella Bicego

Luigi Bianchi - UGL Autonomie

Maria Vella